



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

ALLE PREFETTURE-UTG

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
- U.A.M.A.

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI
CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA
GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALL'A.I.S.E.

ROMA

ALL'A.I.S.I

ROMA

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE

ROMA

AL C.O.N.I.

ROMA

AL GABINETTO DELL'ON.LE SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

AL BANCO NAZIONALE DI PROVA
DI GARDONE VAL TROMPIA

GARDONE
VAL TROMPIA (BS)





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Oggetto: Modalità di rilascio dei certificati medici necessari che devono essere presentati dai detentori di armi. Ordinanza cautelare del TAR Lazio 14 maggio 2019, n. 2807/2019.

^^^^^^^^^^

Seguito:

f. n. 557/PAS/U/012678/10900 (27)9 del 12.09.18

Si fa a seguito all'atto di indirizzo sopra indicato, con il quale sono state rassegnate all'attenzione un dettagliato "pacchetto" di indicazioni per l'applicazione ed interpretazione delle norme recate dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104, per il recepimento nell'ordinamento interno della Direttiva (UE) 2017/853 del 17 maggio 2017 in materia di controllo dell'acquisizione e detenzione delle armi.

La circolare, al paragrafo 11, si è soffermata tra l'altro sulle modalità con le quali i detentori di armi sono chiamati ad assolvere all'obbligo, introdotto da un'integrazione apportata all'art. 38 TULPS, di presentare un certificato medico attestante i necessari requisiti.

In questo contesto, una particolare attenzione è stata dedicata al regime transitorio stabilito dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs. n. 104/2018.

La disposizione prevede, infatti, che fino all'adozione del regolamento di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, il predetto obbligo è assolto producendo un certificato medico, dal quale risulti l'assenza di malattie mentali o altri vizi capaci di diminuire la capacità di intendere e di volere, rilasciato dal settore medico-legale delle Aziende sanitarie locali o da un medico militare, della Polizia di Stato o del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Come è noto, la circolare si è anche incaricata di fornire indicazioni per l'esatta individuazione delle figure competenti a rilasciare il cennato certificato.

Sul punto, è stato precisato che la potestà certificatoria in discorso deve considerarsi riservata al medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in servizio e non a quello in quiescenza. Ciò in ossequio ad uno specifico *dictum* della giurisprudenza amministrativa di merito, la quale, sin dal 2014, aveva evidenziato che la possibilità di rilascio dei certificati in argomento da parte dei medici in quiescenza deve risultare da un'espressa disposizione normativa, come, ad esempio accade, in materia di patenti per la conduzione di autoveicoli.

Ciò premesso, si porta a conoscenza che in questa parte la circolare del 12 settembre 2018 è stata impugnata da un medico militare in quiescenza, con ricorso avverso il provvedimento con il quale la Questura di Venezia aveva ritenuto non validi i certificati rilasciati dal predetto sanitario, in considerazione del suo stato di quiescenza.

Il gravame è stato, dapprima, proposto al TAR Veneto, dichiaratosi incompetente, e poi riassunto innanzi al TAR Lazio.

Quest'ultimo Giudice, con ordinanza cautelare del 15 maggio scorso, n. 2807, qui acclusa in copia, ha sospeso non solo il provvedimento impugnato in via principale, ma anche l'atto di indirizzo in argomento *in parte qua*.

Si anticipa che questo Dipartimento ha avviato gli opportuni passi per richiedere all'Avvocatura Generale dello Stato di interporre appello al Consiglio di Stato avverso la sfavorevole pronuncia cautelare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Nelle more della definizione di tale rimedio, preme in questa sede fornire alcune indicazioni circa l'ambito di applicazione soggettivo dell'ordinanza emessa dal TAR Lazio.

In questo senso, preme evidenziare che il provvedimento cautelare produce effetti tra le parti, sicché l'Amministrazione, in questa fase, non può rifiutare di prendere in considerazione i certificati rilasciati dal medico militare in ausiliaria che ha proposto il ricorso in argomento.

Considerazioni più articolate sono a farsi relativamente ai soggetti terzi.

A questo riguardo, non si ignora che si tratti di questione complessa, in merito alla quale si rinvencono pronunce dei Giudici amministrativi di contenuto contrastante.

Nondimeno in questo frangente, in cui la fase della tutela cautelare non si è ancora esaurita, essendo ancora aperti i termini per l'impugnazione al Consiglio di Stato dell'ordinanza adottata dal TAR Lazio, si ritiene che occorra attenersi all'orientamento di segno restrittivo pronunciato dallo stesso TAR Lazio, Sezione I-bis, con l'ordinanza del 12 maggio 2016, n. 5356.

In tale provvedimento, caratterizzato da una motivazione particolarmente articolata, quella Corte di prime cure ha osservato che in caso di impugnativa di atti a contenuto generale – quale è anche l'impugnata circolare cui si fa seguito – va esclusa la possibilità di operare un automatico parallelismo tra gli effetti della sentenza, notoriamente *erga omnes*, e quelli della pronuncia cautelare.

Difatti - secondo l'impostazione enunciata da quel Giudice - la sospensione dell'esecuzione di un atto a contenuto generale è *naturaliter* limitata tra le parti in causa e a beneficio soltanto di alcuni soggetti, e cioè di quelli che abbiano richiesto la medesima sospensione.

Conseguentemente - **ad eccezione dei rapporti con il soggetto che ha proposto il gravame sui cui si è pronunciato il TAR Lazio, Sezione I-ter** - la circolare del 12 settembre 2018 deve al momento considerarsi in vigore anche nella parte in cui stabilisce che il certificato previsto per l'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 38, quarto comma, TULPS può essere rilasciato solo dal medico militare, della Polizia di Stato e dei Vigili del Fuoco in servizio.

Si segnala quanto sopra per consentire alle SS.LL. di poter orientare al meglio le proprie determinazioni, segnalando che, non appena si sarà conclusa la fase cautelare della controversia, non si mancherà di fornire definitivi indirizzi.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta
J. Gambacurta



Garante del contribuente
Ufficio del Piemonte
Corso Vinzaglio 8
10121 TORINO

Direzione Regionale del Piemonte
Settore persone fisiche Lavoratori
autonomi Imprese minori ed enti Non
commerciali
Ufficio Consulenza
Corso Vinzaglio 8
10121 TORINO

OGGETTO: Consulenza giuridica n. 956-1/2020
Garante del Contribuente Regione Piemonte
Istanza presentata il 29/11/2019

Con la richiesta di consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato
esposto il seguente

QUESITO

Il Garante del Contribuente rappresenta che, recentemente, alcuni
contribuenti, titolari di licenza di collezione di armi, segnalano una difformità di
orientamenti delle varie Questure, in ambito regionale, circa le modalità per il
trasporto delle armi in collezione al poligono, per la prova semestrale e per
l'acquisto dei necessari colpi.

Dal punto di vista fiscale, il problema riguarda la richiesta apposizione
della marca da bollo su un'istanza che, secondo alcuni funzionari interpellati dai
contribuenti, dovrebbe essere presentata prima del trasporto dell'arma in

collezione al poligono, istanza da consegnare (o inviare con lettera raccomandata) in formato cartaceo (dovendo essere munita di marca da bollo) all'ufficio, con conseguente obbligo di attendere l'autorizzazione, prima di effettuare il trasporto per la prova dell'arma in poligono.

Al Garante sembra che tali richieste siano meramente finalizzate a disincentivare la procedura e contrastino con la normativa recentemente introdotta.

Infatti, il Decreto legislativo 10/08/2018, n. 104, all'art. 5, lett. C), n. 2, stabilisce che: *«Fermo restando il divieto di cui al nono comma, il titolare di licenza di collezione, in possesso della capacità di cui all'articolo 8, può trasportare le armi presso poligoni o campi di tiro autorizzati per effettuare prove di funzionamento delle medesime armi. Ai fini del presente comma, la prova di funzionamento può essere effettuata, per ciascuna arma, con cadenza non inferiore a sei mesi e consiste nello sparo di un numero di colpi non superiore a 62. Il munizionamento acquistato per l'effettuazione della prova di funzionamento deve essere consumato dal titolare della collezione entro ventiquattro ore dall'acquisto».*

Peraltro, l'art. 34 del TULPS, come recentemente modificato, stabilisce che: *"Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato".*

Quindi, non è richiesta alcuna "autorizzazione" da parte dell'Autorità di P.S. per il trasporto dell'arma in collezione al poligono, bensì è sufficiente un "avviso", ovviamente anche da parte di soggetto non munito di porto d'armi, da difesa o sportivo, purché in possesso della capacità tecnica.

Assodato che il possessore di licenza di collezione deve dare "avviso" all'Autorità di PS dell'intenzione di effettuare la prova in poligono dell'arma in collezione e della data della prova stessa, il Garante chiede di confermare che su

tale avviso non deve essere applicata alcuna marca da bollo e di precisare le modalità con le quali l'avviso può o deve essere dato.

Infatti, dubbi sono sorti in merito alla possibilità di utilizzare a tal fine la Pec, eliminando così il formato cartaceo inviato tramite raccomandata o consegna personale.

Ciò in quanto l'art. 34 TULPS, come recentemente modificato, all'ultimo comma prevede che: *"Per il trasporto di armi e parti d'arma tra soggetti muniti della licenza di cui all'articolo 31, l'obbligo dell'avviso è assolto mediante comunicazione, almeno 48 ore prima del trasporto medesimo, all'autorità di pubblica sicurezza, anche per via telematica attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata. La comunicazione deve accompagnare le armi e le parti d'arma"*.

Ciò ha indotto a sospettare che solo i titolari della licenza di fabbricazione, commercio e vendita delle armi possano utilizzare la Pec per inviare l'avviso di trasporto.

Al Garante sembra che tale interpretazione contrasti logicamente (in assenza di una norma che vieti espressamente la Pec o imponga un diverso meccanismo di comunicazione) con l'art. 38 del TULPS, come recentemente modificato, che recita: *«Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo l-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica ai medesimi uffici o alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata»*.

Sarebbe assurdo consentire l'utilizzo della Pec per comunicare il possesso di un'arma e non consentirlo per comunicare il trasporto al poligono di un'arma legittimamente detenuta in collezione.

Peraltro, la stessa Circolare 557/PAS/U/012678/10900 (27 del Ministero dell'Interno, Dip. della P.S., Ufficio per l'amministrazione centrale, non si esprime espressamente sulla questione e, pur confermando che si tratta di un avviso e non di una richiesta di autorizzazione al trasporto, afferma: "*...Viene adesso consentito ai privati in possesso della capacità tecnica di cui all'art. 8 della legge n. 110/1975 di trasportare presso poligoni e campi di tiro autorizzati le armi detenute in collezione per effettuare prove del loro regolare funzionamento. La disposizione deve essere letta in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 34 secondo comma TULPS che impone l'obbligo di avviso di trasporto al privato che per qualunque motivo deve trasportare armi all'interno dello stato. Appare, a tal fine, opportuno evidenziare che l'avviso di trasporto con specifico riferimento alle armi detenute in collezione assolve una duplice funzione. Da un lato, infatti, esso consente il completo controllo la movimentazione delle armi sul territorio nazionale e dall'altro permette all'Autorità di pubblica sicurezza di vigilare sul rispetto delle prescrizioni relative alla prova di funzionamento e all'intervallo tra un test e l'altro delle armi detenute in collezione*".

Nell'ottica di questa seconda finalità, la Circolare prosegue affermando che "*l'obbligo di avviso di trasporto graverà anche sul soggetto titolare di licenza di porto d'armi*".

La ribadita finalità di controllo della movimentazione delle armi sul territorio nazionale è la stessa che sorregge l'obbligo dell'avviso di trasporto a carico degli operatori economici, ai quali è consentito l'utilizzo della Pec. Con la logica conseguenza che anche ai privati dovrebbe ritenersi consentito l'utilizzo della Pec per l'invio dell'avviso di trasporto.

Fatte queste premesse, il Garante chiede alle preposte autorità di confermare, emanando se è possibile direttive valide per tutto il territorio nazionale:

- se gli avvisi di trasporto possono essere comunicati dai privati a mezzo Pec;

- se il privato prima di effettuare il trasporto deve attendere un qualche autorizzazione dell'autorità di P.S;
- se sul suddetto avviso deve essere apposta la marca da bollo.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'istante non prospetta alcuna soluzione interpretativa.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Preliminarmente si rappresenta che la competenza di questa Agenzia è limitata all'aspetto tributario della questione prospettata, ovvero se l'avviso di trasporto armi previsto dall'articolo 34 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773 del 18 giugno 1931, sia da assoggettare ad imposta di bollo.

In relazione al trattamento fiscale del visto apposto sugli avvisi per il trasporto di armi l'amministrazione finanziaria, con risoluzione n. 415502 del 30 aprile 1973, si è espressa nei seguenti termini: *"In relazione all'entrata in vigore del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, disciplinante l'imposta di bollo dal 1 gennaio 1973, è stato chiesto di conoscere se il visto apposto, ai sensi dell'art. 50 del regolamento per l'esecuzione del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, sugli avvisi per il trasporto di armi presentati a norma dell'art. 34 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e le licenze di esportazione, siano assoggettabili al pagamento dell'imposta di bollo soltanto in caso d'uso, così come sostenuto dal Comitato nazionale per la conservazione della caccia.*

E' stato fatto presente che l'art. 15 del citato regolamento di P.S. stabilisce che quando la legge prescrive per determinati atti l'obbligo dell'avviso o della dichiarazione, questi debbono essere presentati per iscritto in doppio esemplare, di cui uno conforme alla legge sul bollo e che l'autorità competente rilascia l'esemplare in bollo alla parte, con l'annotazione del provvedimento, e conserva l'altro negli atti d'ufficio.

Consegue che assoggettato al bollo è il provvedimento adottato dall'autorità di P.S. e cioè il visto apposto su una delle copie dell'avviso. In proposito deve rilevarsi che con nota n. 152259 del 26 aprile 1968, lo scrivente dichiarò che doveva considerarsi operante la disposizione contenuta nel citato art. 15 del regolamento di P.S., laddove viene prescritta la presentazione di un duplo dell'avviso di bollo, atteso che il provvedimento che su tale documento viene annotato, onde legittimare il trasporto delle armi, assume pur sempre, in considerazione della sua natura almeno in parte discrezionale e non vincolata, quale che sia l'espressione adottata dall'Autorità di pubblica sicurezza (visto, nulla osta, preso atto e simili), il carattere di un'autorizzazione amministrativa soggetta sin dall'origine all'imposta di bollo prevista dall'art. 41, lett. b) della Tar. all. A al D.P.R. 25 giugno 1953, n. 492.

Dal 1° gennaio 1973, peraltro, l'intera materia relativa al tributo di bollo, già disciplinata dal cennato D.P.R. n. 492 del 1953, è regolata in modo organico dal richiamato D.P.R. 26 ottobre 1972, N. 642.

L'art. 45 (attualmente 27) della Tab. all. A, annessa al suddetto decreto n. 642 del 1972, prevede espressamente l'assoggettamento al bollo soltanto in caso d'uso degli "Atti e documenti da chiunque provenienti che, secondo le vigenti disposizioni legislative o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio o attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità".

Attesa la generica dizione della richiamata disposizione "Atti e documenti da chiunque provenienti", la scrivente ritiene che il visto apposto sugli avvisi per il trasporto delle armi e le licenze di esportazione delle armi, quali atti che devono accompagnare le armi durante il loro trasporto e spaccio, debbano considerarsi rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 45 in parola e, pertanto, assoggettabili a bollo soltanto in caso d'uso.

Per quanto riguarda il richiamo alla disposizione tributaria prevista dall'art. 15 del regolamento di P.S. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, si esprime l'avviso che tale norma non abbia più efficacia, stante che la stessa

deve ritenersi tacitamente abrogata dall'entrata in vigore del decreto n. 642 del 1972".

Tale orientamento è stato confermato anche con riferimento agli avvisi per i trasporti di esplosivi con la risoluzione n. 401683 del 9 ottobre 1975.

In relazione, quindi, agli avvisi di cui all'art. 34 del TULPS che dispone *"L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato"* si ritiene di confermare il contenuto delle citate risoluzioni.

L'attuale art. 27 della tariffa, allegata al suddetto DPR n. 642, prevede espressamente l'assoggettamento all'imposta di bollo soltanto in caso d'uso per gli *"Atti e documenti da chiunque rilasciati che, secondo le vigenti disposizioni di legge o regolamentari, devono accompagnare le merci durante il loro trasporto e spaccio ovvero attestarne caratteristiche, pesi, misure o altre qualità"*. Considerata la generica dizione *"Atti e documenti da chiunque rilasciati"* si ritiene che il visto apposto sugli avvisi per il trasporto di armi, quali atti che devono accompagnare le armi stesse durante il loro trasporto devono considerarsi rientranti nell'ambito di applicazione del citato art. 27 della tariffa e, pertanto, soggetti all'imposta di bollo soltanto in caso d'uso, vale a dire quando gli atti in parola sono presentati all'Ufficio delle entrate per la registrazione.

IL DIRETTORE CENTRALE

Antonio Dorrello

Firmato digitalmente

